

## **Massime classificate per il nodo "Transazione"**

### **Parere sulla Normativa del 26/09/2013 - rif. AG 40/13 d.lgs 163/06 Articoli 239 - Codici 239.1.1**

Oggetto della transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ..." (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999). Sicché la soluzione concordata si inserisce "nell'esercizio di un potere pubblicistico che non può sottrarsi al quadro delle regole proprie della spendita di detto potere e perciò oggetto di negoziazione e di formalizzazione nel successivo provvedimento non può essere una illimitata gamma di scelte discrezionali da parte dell'amministrazione, ma solo l'individuazione di una fra più soluzioni comunque idonee ad azionare il soddisfacimento dell'interesse pubblico" (deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia 26/2008/PAR). Per altro verso occorre porre in rilievo che la scelta in ordine all'an della transazione ed alla concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione e, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte dei conti, la stessa è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa. In tale ponderazione, tra gli elementi da valutare, si annovera la convenienza economica della transazione in relazione all'alea del giudizio. In ambito pubblicistico, i limiti dello strumento della transazione consistono nel divieto di stipulare la transazione c.d. novativa, "intesa come accordo mediante il quale si instaura con l'appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario" (cfr. Deliberazioni Avcp n. 103 del 5/12/2012, n. 308 del 13/9/2001, n. 56 del 3/12/2008, n. 10 del 19/3/2008).

### **Deliberazione n. 13 del 25/02/2009 d.lgs 163/06 Articoli 142, 239 - Codici 142.1, 239.1.1**

Elude le norme che disciplinano l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici prevedendo il ricorso a procedure ad evidenza pubblica l'accordo transattivo con il quale una pubblica amministrazione costituisce a vantaggio di un privato, dietro corrispettivo di un canone annuo, il diritto di superficie su di un'area pubblica, con relativa approvazione del progetto di realizzazione di un'opera di pubblico interesse e dei relativi servizi accessori.

### **Deliberazione n. 56 del 03/12/2008 d.lgs 163/06 Articoli 239, 240 - Codici 239.1.1, 240.1**

Pur dovendosi riconoscere il carattere transattivo dell'accordo bonario, si evidenzia come le procedure di affidamento siano rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di "affidamento lavori/rinuncia alle liti". L'amministrazione, in linea generale, può, pertanto, addivenire ad una transazione con l'appaltatore per dirimere controversie insorte in sede di esecuzione del contratto, fermo restando che la particolare natura giuridica del rapporto instaurato tra le parti, sorto a seguito di procedura di scelta del contraente soggetta al regime pubblicistico, impone precisi limiti alla possibilità di modificare il contenuto delle rispettive prestazioni. Così, mentre deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico una transazione c.d. "semplice", ossia semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta in lite, deve escludersi invece l'ammissibilità di una transazione "novativa", intesa come accordo mediante il quale si instaura con l'appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, per soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario.

### **Deliberazione n. 24 del 04/06/2008 d.lgs 163/06 Articoli 239 - Codici 239.1.1**

Non è conforme alla disciplina positiva il riconoscimento in via transattiva di un importo per oneri di sicurezza non preceduto da alcuna valutazione analitica ed in difformità a quanto stabilito in contratto, ove l'impresa ha accettato di realizzare l'opera alle condizioni ed al prezzo ivi stabilito, comprensivo di tali oneri.

### **Deliberazione n. 10 del 19/03/2008 d.lgs 163/06 Articoli 239 - Codici 239.1.1**

La conclusione di un accordo transattivo tra amministrazione aggiudicatrice ed appaltatore al fine di tacitare le pretese avanzate da quest'ultimo in sede giurisdizionale in cambio di un nuovo affidamento di lavori, determina un grave vulnus agli equilibri concorrenziali. Le procedure di affidamento sono, infatti, rigorosamente soggette alla normativa comunitaria e nazionale a tutela della libera concorrenza e non possono essere oggetto di scambi transattivi in termini di "affidamento lavori/rinuncia alle liti". Deve ritenersi praticabile in ambito pubblicistico la sola transazione "semplice", modificativa della situazione giuridica dedotta in lite, mentre deve escludersi l'ammissibilità di una transazione "novativa", intesa come accordo mediante il quale si instaura con l'appaltatore un nuovo e diverso rapporto contrattuale, inteso a soddisfare un interesse diverso da quello dedotto nel contratto originario. In quest'ultimo caso, infatti, la transazione risulta in contrasto con le norme dell'evidenza pubblica, nella parte in cui prevedono la tipicità dei modi di realizzazione dei lavori pubblici, atteso che la realizzazione dell'opera conseguirebbe ad un contratto diverso dall'appalto.